

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONATI, BELLISARIO, ZACCARI, MONETI, BALDINI**
e **PONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1961

Orario di cattedra e ore supplementari negli Istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è quello di colmare la mancanza di insegnanti che rende difficile l'espansione della scuola e ne limita l'efficacia, proprio nel momento in cui l'attività educativa è più apprezzata e il servizio scolastico più richiesto dalle popolazioni.

Ognuno avverte le difficoltà che derivano dall'insufficiente numero di insegnanti di ruolo e di incaricati abilitati. Gli stessi laureati non sono in numero sufficiente a far fronte alle attuali necessità. Eppure la scuola deve ulteriormente espandersi, specie nel settore 11-14 anni e in quello tecnico-professionale. Da ciò la necessità di trovar modo di superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale insegnante qualificato.

Sembra infatti ai proponenti del presente disegno di legge che convenga, nell'interesse della scuola e degli alunni, far ricorso per quanto possibile al personale esperto e preparato attualmente in servizio di ruolo, o comunque abilitato, piuttosto che far fronte alle necessità ricorrendo a personale non laureato, a insegnanti occasionali privi di interesse per i problemi scolastici e comunque pronti a lasciare l'insegnamento non

appena altre più remunerative attività possano assorbirli.

Quanto sopra vale per ogni ordine di scuola e per ogni tipo di cattedre, ma acquista particolare rilievo nel settore tecnico-professionale, dove più viva è la mancanza di personale qualificato e più rapido il succedersi di incaricati che lasciano dopo pochi mesi l'attività scolastica, preferendo attività industriali e commerciali meglio remunerate.

La maggior remunerazione dell'attività industriale è certo anche in rapporto al maggior impegno che l'industria richiede ai suoi tecnici nei confronti della scuola. Di fronte alle circa 40 ore settimanali d'un tecnico dipendente dall'industria stanno le 18 ore settimanali di impegno nell'insegnamento, cui devono naturalmente aggiungersi le altre attività relative alla funzione docente. Attenuando la sproporzione nell'impegno è possibile attenuare anche la sproporzione nelle retribuzioni e quindi esercitare un'attrazione che oggi la scuola non ha nei confronti dei laureati tecnici.

Fino ad oggi la nostra legislazione consentiva qualche ora di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, ma offriva una retribu-

zione assolutamente insufficiente (articolo 16 del decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767), che induceva gli insegnanti di ruolo a rifuggire da ogni prestazione supplementare. La revisione di queste norme può essere un ottimo correttivo ad una situazione che non possiamo più oltre ignorare.

Le disposizioni che proponiamo, mentre consentono agli insegnanti di ruolo di ottenere (quando le esigenze del servizio lo consentano) l'insegnamento per 6 ore supplementari oltre l'orario delle 18 ore, che deve considerarsi orario d'obbligo settimanale, con un pagamento corrispondente a tanti diciottesimi dello stipendio quante sono le ore settimanali supplementari, non rappresentano un aumento della spesa globale attualmente sostenuta dal Ministero della pubblica istruzione. Difatti se invece di assegnare, come proponiamo, agli insegnanti di ruolo o agli incaricati abilitati queste ore supplementari si nominassero insegnanti fuori ruolo (laureati o non) la spesa non sarebbe inferiore, sia perchè a 1/18 dello stipendio di cattedra per ogni ora settimanale si aggiungerebbero gli oneri per assegni familiari e per l'indennità di studio, sia perchè graverebbero sullo Stato rilevanti oneri riflessi, inesistenti col sistema da noi proposto. La cifra risparmiata per i titoli suddetti è di gran lunga superiore all'eventuale onere derivante dalla differenza fra 1/18 dello stipendio dell'insegnante incari-

cato e 1/18 dello stipendio degli insegnanti di ruolo che potranno ottenere l'incarico per un certo numero di ore supplementari. Tale risparmio permette di coprire anche l'aumento derivante dal miglior trattamento per le poche ore oltre l'orario d'obbligo attualmente assegnate a personale docente.

Nè le disposizioni proposte incidono sull'occupazione di abilitati e laureati, sia perchè siamo di fronte alla dimostrata insufficienza numerica di questo personale, sia perchè, se per avventura questa lacuna dovesse in futuro colmarsi per una maggiore attrazione dei giovani verso la carriera scolastica, i limiti previsti dagli articoli 2 e 5 del presente disegno di legge offrirebbero strumenti adeguati per poter assorbire nella scuola il personale qualificato disponibile.

È parso poi logico ai proponenti stabilire coll'articolo 4 che gli insegnanti che ottengono da 4 a 6 ore supplementari di incarico rinuncino alle lezioni private, perchè 22-24 ore di insegnamento alla settimana sembrano assolutamente assorbenti per l'attività di un insegnante.

Per queste ragioni i proponenti sperano che gli onorevoli colleghi vorranno esaminare e approvare, pur con tutte le modifiche che la maturata esperienza dei legislatori potrà introdurre, i fondamentali concetti espressi nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'orario di cattedra nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è, di regola, di 18 ore settimanali. Gli insegnanti titolari o incaricati di cattedre aventi un numero inferiore di ore settimanali sono tenuti, a preferenza di insegnanti aventi cattedre con un maggior numero di ore, a provvedere alle supplenze saltuarie nell'ambito dell'Istituto in cui sono titolari o incaricati.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

Art. 2.

Il Provveditore agli studi, su proposta dei presidi o direttori, può assegnare fino a 6 ore settimanali di lezioni supplementari, oltre le normali 18 ore settimanali, agli insegnanti di ruolo, e in mancanza agli incaricati abilitati, che ne facciano domanda, purchè si tratti di insegnamento nell'ambito dello stesso Istituto per il quale il richiedente sia abilitato, quando nella provincia manchino insegnanti abilitati disposti a coprire le ore disponibili.

Art. 3.

L'incarico per le ore supplementari ha la durata di un anno ed è retribuito, per ogni

ora oltre le 18 settimanali, in ragione di 1/18 dello stipendio netto spettante all'insegnante. La retribuzione delle ore supplementari spetta per 13 mensilità, ed è esente da ogni trattenuta, nè comporta alcun onere riflesso a carico dello Stato. La retribuzione di tali ore non è pensionabile.

Art. 4.

L'insegnante che chiede e ottiene non meno di 4 ore supplementari non può, per la durata dell'incarico, impartire lezioni private.

Art. 5.

È in facoltà del Ministro della pubblica istruzione limitare a determinati territori o a particolari cattedre d'insegnamento, con provvedimento motivato da emanarsi almeno un mese prima dell'inizio effettivo delle lezioni in ogni anno scolastico, l'applicazione dell'articolo 2.

È altresì in facoltà del Ministro della pubblica istruzione, ove particolari esigenze lo impongano, estendere, nei termini di cui al precedente comma, l'applicazione dell'articolo 2 anche agli insegnanti soltanto laureati, ove difetti sia il personale di ruolo sia il personale abilitato.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.